

26



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O. dr.ssa Caterina Genzano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1316/2006 del Ruolo Generale, vertente

**TRA**

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted], rappresentati e difesi

dall'Avv. [Redacted], elettivamente domiciliati in Potenza alla Via [Redacted] presso lo studio dell'avv. [Redacted], in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione del 27/4/2006, ad eccezione di [Redacted] rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti conferita in calce al predetto atto

- Attori -

**CONTRO**

[Redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [Redacted] elettivamente domiciliata in Potenza alla Via [Redacted] presso lo studio dell'avv. [Redacted], in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 24/11/2006

- Convenuta -

SENTENZA  
N. 815/17  
REGIST. GENERALE  
DI 1316/06  
CRONOLOGICO  
N. 815/17  
REPERTORIO  
N. 840/17  
Data assegni a Sentenza  
03.05.17  
Data Termine Note  
/  
Data Deposito Minuta  
12<sup>8</sup> LUG. 2017  
Data Pubblicazione  
28 LUG. 2017  
Oggetto DIVISO  
IN 15 DI BENI  
CADUTI IN  
SUCCESSIONE

9

**Conclusioni: come da atti.**

### **FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione del 27/4/2006, ritualmente notificato, i Sigg. [REDACTED] quali eredi di [REDACTED] [REDACTED] deceduto il 4/7/2004, convenivano dinanzi al Tribunale di Potenza la Sig.ra [REDACTED], quale coniuge superstite di esso [REDACTED] per ottenere la divisione dei beni dell'asse ereditario dell'importo complessivo di € 182.248,23 costituito da n. 25 buoni fruttiferi postali e da un libretto di risparmio. Chiedevano, altresì, disporsi la collazione a carico di essa convenuta ex art. 737 c.c. di tutte le somme a qualunque titolo dalla medesima ricevute o prelevate dal patrimonio del *de cuius*, sia in vita che *post mortem*, e l'attribuzione ad ogni condividente della quota a loro spettante ex art. 582 c.c.. Rivendicavano, infine, il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a seguito dell'anticipata riscossione dei ripetuti titoli postali da parte della [REDACTED]

Si costituiva in giudizio la Sig.ra [REDACTED] con comparsa del 20/11/2006 per eccepire, in via preliminare, la nullità del mandato conferito dal Sig. [REDACTED], in quanto la procura risultava rilasciata con separata scrittura e priva di autenticazione da parte del suo difensore, nonché, nel merito, la correttezza e la legittimità della divisione operata dal Notaio [REDACTED] di Potenza, incaricato da essa [REDACTED] il quale aveva proceduto alla formazione dell'asse ereditario, costituito dalla metà dell'importo dei ripetuti titoli e depositi, cointestati ad entrambi i coniugi ([REDACTED] [REDACTED]) ed alla relativa liquidazione in favore di ciascun erede, mediante invio di assegno circolare dell'importo di Euro 3.926,92 cadauno. Respingeva, infine, la richiesta di collazione, in quanto non vi era stata alcuna disposizione di liberalità in favore di essa convenuta, in ragione della cointestazione dei ripetuti titoli e della inesistenza di un valido atto di donazione.

Nel corso del giudizio veniva raccolto solo l'interrogatorio della convenuta, mentre gli attori non si presentavano a rendere la prova per interpello loro deferita. Successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8/2/2017, data in cui la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In via preliminare, si deve rigettare l'eccezione di nullità del mandato conferito da [REDACTED] e la conseguente richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di citazione.

In effetti, non è nulla la procura alle liti nell'ipotesi in cui essa, conferita in calce o a margine di uno degli atti indicati dall'art. 83 c.p.c., sia carente della certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del conferente, purchè la sottoscrizione del difensore abilitato sia apposta in calce all'atto medesimo, dovendosi ritenere che tale sottoscrizione, essendo la procura alle liti incorporata nell'atto per il quale è conferita, certifichi anche la autografia del conferente la procura medesima, giacchè, in tal caso, la firma del difensore realizza lo scopo non solo di certificare l'autografia della sottoscrizione di conferimento del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda e di assumere, conseguentemente, la paternità (Cons. Stato sez. V, 07/09/2015 n. 4147).

Passando, poi, all'esame del merito della questione, deve osservarsi che la domanda proposta dagli attori non è, comunque, meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere corretta la formazione della massa ereditaria e la conseguente divisione operata dal Notaio [REDACTED] di Potenza.

La recente Giurisprudenza (Cass. n. 809/2014) ha considerato come ipotesi sussumibile nell'istituto della donazione indiretta, quella della cointestazione *ab origine* di un conto corrente bancario o di titoli a risparmio. Con la donazione indiretta si raggiunge, quindi, il fine di liberalità senza servirsi dello schema

tipico della donazione diretta che, come è noto, richiede la forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 782 c.c..

La mera cointestazione di un conto corrente o di titoli anche a firme disgiunte, non integra, comunque, di per sé un atto di liberalità a favore del cointestatario. Perché possa parlarsi di donazione occorre l'*animus donandi*, che però deve essere dimostrato, provandosi che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità. E' l'*animus donandi* quindi l'elemento necessario perché vi possa essere donazione indiretta, ovvero una libertà attuata con tale spirito.

Nel caso di specie, non avendo gli attori fornito alcuna prova, nemmeno mediante l'allegazione di presunzioni precise e concordanti, in merito ad una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa, deve ritenersi, quindi, la proprietà dei contitolari in parti uguali del denaro riveniente sui buoni postali e sul libretto di risparmio, con conseguente subentro degli eredi di uno dei cointestatori nella quota di proprietà del de cuius, sulla base di quanto previsto dall'art. 582 c.c..

La tesi difensiva prospettata dalla convenuta è pertanto condivisibile.

Le spese di giudizio, in ragione del rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta, vengono compensate per 1/3, liquidandosi la residua quota di 2/3 in Euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge a carico solidale degli attori ed in favore di [REDACTED]

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del G.O. dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunciando sulle domande ed eccezioni delle parti, così provvede:

- Rigetta la domanda avanzata dagli attori con l'atto di citazione 27/4/2006;
- Compensa per 1/3 tra le parti le spese del presente giudizio;

- Condanna gli attori, in via solidale tra loro, al pagamento dei residui 2/3 delle spese e competenze di giudizio in favore di [REDACTED] liquidando, detta quota, in complessivi € 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A.;

Così deciso in Potenza, 25.07.2017

IL G.O.  
Dr.ssa Caterina Genzano

*Il Cancelliere*  
*dot.ssa Maria Gallucci*

*an de*

